



### TRIBUNALE DI PAVIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

G.E. DOTT.SSA FRANCESCA PAOLA CLARIS APPIANI

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. N. 180/2024 - LOTTO UNICO

CUSTODE GIUDIZIARIO: IFIR PIEMONTE IVG S.R.L. Filiale di Vigevano

tel. 0381/691137 - e-mail: richiestevisite.vigevano@ifir.it



## AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PRIMO ESPERIMENTO

L'Avv. Raffaella Grandini, con studio in Pavia, Via Scopoli n. 10/C, tel. 0382/25269, e-mail: raffaellagrandini@libero.it, nominato Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Pavia con ordinanza in data 16/04/2025

#### AVVISA CHE

il giorno 14 GENNAIO 2026 ALLE ORE 14:00 tramite il portale <u>www.garavirtuale.it</u> del Gestore GRUPPO EDICOM S.P.A., avrà inizio l'esame delle offerte telematiche della procedura di

# ASTE De la compani de la compa

### VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

GIUDIZIARIE

#### **LOTTO UNICO**

In Comune di Castana (PV), alla Via Costa n. 19, diritto di proprietà per quota 1/1 di villa a due piani fuori terra su totale seminterrato ad uso accessorio in cui è ubicata anche l'autorimessa, con annesso piccolo rustico in corpo staccato e ampio giardino.

#### IDENTIFICAZIONE CATASTALE E COERENZE

Il compendio è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Castana (PV) come segue:

- Foglio 17, mappale 423, subalterno 1 (bene comune non censibile).
- Foglio 17, Particella 423, Subalterno 2, Categoria A/7, Classe 4, Consistenza 17 vani, Superficie catastale totale 583 mq, Totale escluse aree scoperte 568 mq, Rendita catastale € 1.404,76, Via Costa n. 19, piano S1-T-1
  - Foglio 17, Particella 423, Subalterno 3, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 58 mq, Superficie catastale totale 60 mq, Rendita catastale € 86,87, Via Costa n. 19, piano S1.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Coerenze dell'unità residenziale e accessori, in corpo unico da Nord in senso orario: mapp. 218, mapp. 417, mapp. 424, mapp. 31, Via Costa.

<u>Avvertenza</u>: si rileva che il terreno di cui al mappale 424, di proprietà dell'esecutato per la quota di ½ (un mezzo), costituente prosecuzione del giardino della villa, <u>non</u> è oggetto di pignoramento.

#### STATO DI POSSESSO DEI BENI

Nella relazione di primo accesso del Custode Giudiziario avvenuto in data 07/10/2024 si riferisce che il compendio è OCCUPATO dal debitore esecutato. Si precisa al riguardo che i beni, se abitati dal debitore e dal suo nucleo familiare, verranno venduti OCCUPATI e la liberazione sarà attuata dal Custode Giudiziario, dopo l'emissione del decreto di trasferimento, nell'interesse dell'aggiudicatario/assegnatario e senza spese a suo carico salvo che quest'ultimo, con istanza scritta comunicata al Professionista delegato o al Custode con mezzo tracciabile (pec, raccomandata a.r. o raccomandata a mani), dichiari di voler attuare da sé, per mezzo dell'Ufficiale giudiziario, l'ingiunzione di liberazione contenuta nel decreto di trasferimento.

#### DESCRIZIONE DEI BENI

I beni oggetto di stima sono costituiti da una grande villa, edificata alla fine degli anni '60 e ristrutturata nei primi anni 2000, articolata su due piani fuori terra e totale piano seminterrato ove è ubicata una grande autorimessa con doppio ingresso. Di pertinenza della villa si trova un ampio e ben curato giardino che include un piccolo fabbricato accessorio in corpo staccato. La proprietà è interamente recintata tranne che sul lato che confina con il mappale 424, di proprietà per la quota di ½ dell'esecutata, non oggetto di pignoramento, che oggi costituisce la prosecuzione del giardino. L'accesso pedonale e carraio avviene dalla S.P. 45, qui Via Costa, ove sono aperti un cancelletto pedonale e un ampio cancello carraio con apertura elettrificata. Al piano terra della villa si trovano il grande ingresso anticipato da un porticato a tre lati, il soggiorno, uno studio, tre camere da letto, due bagni e un ripostiglio, oltre a due piccoli portici di cui uno con scala di accesso al giardino. Al piano primo si trova un'altra camera da letto, il terzo bagno e un locale mansardato con accesso al terrazzo; porzione del disimpegno ha affaccio al piano inferiore. Il piano seminterrato, accessibile sia dall'esterno che dalla scala interna, ospita oggi la cucina anche se l'uso abitativo non è autorizzato; si trovano, inoltre, uno spazio adibito a taverna con stireria, uno studio e un ulteriore bagno con lavanderia, una cantina; sempre al piano seminterrato, con accesso anche dall'interno, si trova l'ampia autorimessa dotata di due portoni carrai; la centrale termica al piano seminterrato ha accesso dall'esterno. In corpo staccato è realizzato un piccolo fabbricato accessorio composto da un locale e un bagnetto, anticipato da una verandina e affiancato da un ripostiglio. Si segnalano segni di infiltrazione d'acqua dal tetto della mansarda e alcune fessure nell'intonaco; sono state anche rilevati segni di

infiltrazione d'acqua nell'autorimessa e anche qui alcune fessure degli intonaci; infine, si segna-

lano segni di infiltrazione d'acqua sull'aggetto del balcone.

VINCOLI E ONERI GIURIDICI che resteranno a carico dell'acquirente:

- Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: nessuna
- Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione casa coniugale: nessuna
- Atti di asservimento urbanistico: nessuno
- Altre limitazioni d'uso: nessuno.

<u>VINCOLI</u> che saranno cancellati a cura e spese della procedura:

- 1) Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di credito del 26/01/2011 repertorio n. 56596/22308, iscritta a Voghera il 04/02/2011 ai n.ri 828/131
- 2) Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di apertura di credito del 20/09/2016 repertorio n. 2151/1374, iscritta a Voghera il 07/10/2016 ai n.ri 6413/789
- 3) Verbale di pignoramento immobiliare del 24/04/2024 repertorio n. 3213 dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Pavia, trascritto a Voghera il 13/05/2024 ai n.ri 3530/2801

#### PRATICHE EDILIZIE e GIUDIZIO DI CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

La villa è stata edificata in forza di Licenza Edilizia del 02/07/1968 (senza protocollo), con verbale di ispezione dell'ufficio tecnico sanitario del 30/03/1971 e contestuale decreto di abitabilità (anche questo senza protocollo); nella pratica sono stati trovati gli elaborati di un "progetto di massima" non conformi alla effettiva costruzione del fabbricato per dimensioni, sagoma, altezze e per l'utilizzo dell'intero seminterrato, indicato come "vespaio" nella tavola.

La planimetria catastale originaria presentata il 21/01/1972, redatta dal tecnico in data 10/01/1971, mostra infatti la conformazione attuale della villa, salvo le modifiche intervenute successivamente. Sono state ricercate dal Comune senza esito pratiche e/o elaborati di variante intercorse tra la licenza edilizia e il decreto di abitabilità. Successivamente risulta la presentazione della Denuncia di Inizio Attività" prot. n. 2203 del 05/07/1999 per il completamento della recinzione e della Denuncia di Inizio Attività prot. n. 2738 del 30/08/1999 per la modifica dei tavolati interni e la formazione di servizio e lavanderia al piano seminterrato, con comunicazione di ultimazione dei lavori prot. n. 248 del 24/01/2003. Lo stato di fatto del piano terra e del piano seminterrato rappresentato negli elaborati grafici coincide sostanzialmente con la planimetria catastale del 1972 – eccetto che per la modifica di alcune aperture esterne – mentre il piano primo non è rappresentato poiché non interessato dai lavori. Risulta, inoltre, la presentazione della Denuncia di Inizio Attività prot. n. 2507 del 22/07/2005 per formazione di nuova recinzione e modifiche interne.

Lo stato di fatto coincide con lo stato di progetto della pratica precedente, salvo alcune modifiche delle aperture esterne; anche qui non è rappresentato il piano primo. Infine, è stata reperita

zione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

la Denuncia di Inizio Attività prot. 409 del 13/02/2007 per la costruzione di una piscina e un locale accessorio; la piscina non è stata realizzata.

Passando al confronto con lo stato di fatto si segnala quanto segue, precisando nuovamente che non è possibile il confronto con gli elaborati "di massima" della licenza edilizia del 1968.

Il piano terra dell'abitazione risulta conforme alla rappresentazione della DIA 2005 eccetto per la mancata segnalazione della finestra esistente sul fronte destro dell'ingresso. Il piano seminterrato dell'abitazione risulta conforme alla rappresentazione della DIA 2005 eccetto per la presenza di due finestre nell'autorimessa non segnalate; il perito estimatore ha ritenuto che non sia stato autorizzato l'uso abitativo dei locali al piano seminterrato, indicati come taverna, cucina e studio, rispetto alla DIA 1999 in cui erano indicati come cantina; essi sono stati pertanto valorizzati come locali accessori.

Il piano secondo dell'abitazione è conforme alla planimetria catastale del 1972 eccetto che per alcune modifiche alle aperture esterne, una piccola differenza nel raccordo tra il terrazzo e la sagoma del fabbricato e la chiusura di una porta interna, mentre si rammenta che non è rappresentato in nessuna delle pratiche edilizie reperite tranne che, in maniera difforme, nel progetto di massima del 1968. Si segnalano infine alcuni discostamenti nelle misure interne dei locali. Il fabbricato accessorio risulta difforme dalla DIA 2007 in quanto non realizzato a confine ma a circa un metro dallo stesso; inoltre, presenta dimensioni superiori, finestre sui prospetti Est e Ovest e un locale adibito a bagno.

Le planimetrie catastali presentano le seguenti difformità rispetto allo stato di fatto: al piano terra non è rappresentata la finestra esistente sul fronte destro dell'ingresso; nel box non sono rappresentata le finestre presenti su entrambi i lati corti del locale; nel fabbricato accessorio non è segnalato il wc e non sono indicate le altezze interne. A conclusione dell'articolata analisi degli elaborati progettuali, si evidenzia la necessità di sanare le difformità rilevate ma soprattutto di determinare in accordo con l'amministrazione comunale, anche alla luce della nuova normativa edilizia in corso di interpretazione da parte degli enti locali, quale sia lo stato legittimo dell'immobile, dato il mancato reperimento in archivio del progetto definitivo del 1968. In via cautelativa il perito ha determinato un importo di spesa per provvedere a quanto sopra segnalato pari a € 15.000,00 che è stato decurtato dal valore finale stimato per i beni, mentre l'importo definitivo delle eventuali sanzioni sarà determinabile solo al momento della presentazione delle pratiche comunali; eventuali ulteriori costi di regolarizzazione si intendono comunque compresi nel deprezzamento finale applicato al valore dei beni per assenza di garanzia per vizi e difetti.

il tutto come meglio descritto nell'elaborato di stima a cui si rimanda, allegato alla pubblicità della vendita effettuata sui siti www.astegiudiziarie.it, www.asteannunci.it e www.astalegale.net (link reperibili anche sul sito www.tribunale.pavia.it)

al valore d'asta di € 410.000,00 (euro quattrocentodiecimila /00) offerta minima di € 308.000,00 (euro trecentoottomila /00)

In caso di gara *ex* art. 573 cpc eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a: €

1.000,00 (euro mille)

\*\*\*\*\*\*\*\*

#### DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

[A]

#### ADISCIPLINA DELLA VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA

Il giudice dell'esecuzione ha nominato gestore della vendita telematica GRUPPO EDICOM S.p.A. tramite il proprio portale <u>www.garavirtuale.it</u>

#### 1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta di acquisto deve essere redatta e depositata, a pena di inammissibilità, in via telematica entro le ore 12.00 del giorno precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita, con la modalità e i contenuti previsti dagli artt. 12 e ss. del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015 che si riportano al paragrafo successivo.

L'offerta, a pena di inammissibilità, è redatta tramite la compilazione del modulo web fornito dal Ministero della Giustizia, cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale ministeriale delle vendite pubbliche, secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" ivi pubblicato.

A pena di inammissibilità l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati e trasmessa a mezzo casella di posta elettronica certificata. UDIZIARIE L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare, attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore pec del Ministero della Giustizia. In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia, l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015.

#### 2. NORME DI RIFERIMENTO

### Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera 1);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
- 2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.
- 3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché' i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.
- 4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



- 5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.
- 6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

#### Art. 13

**UDIZIARIE** 

#### Modalità di trasmissione dell'offerta

- 1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
- 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
- 3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
- 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

#### Art. 14

#### Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

- 1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.
- 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
- 3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
- 4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

#### 3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta può essere presentata da persona fisica, ad eccezione del debitore, da persona giuridica, da più persone, sia fisiche che giuridiche, che intendono acquistare *pro quota* o con diritti reali complementari, dal procuratore legale in rappresentanza dell'offerente e dal procuratore legale per persona da nominare.

L'offerta presentata per un minorenne deve essere sottoscritta dai genitori o dagli esercitanti la responsabilità genitoriale previa autorizzazione del giudice tutelare.

L'offerta presentata per un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno previa autorizzazione del giudice tutelare. L'offerta presentata da più persone deve essere sottoscritta, con firma digitale, da un solo offerente cui deve essere allegata la procura notarile rilasciata a quest'ultimo da parte dei co-offerenti.

L'offerta presentata dal procuratore legale, sia in rappresentanza dell'offerente sia per persona Richard da nominare, deve essere corredata dalla procura speciale notarile.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

Per l'offerta presentata da persona fisica non è ammessa la procur<mark>a a sogg</mark>etto diverso dal procuratore legale (avvocato).

L'offerta presentata dalla persona giuridica è sottoscritta dal legale rappresentante e deve essere corredata dalla visura camerale da cui risultino i poteri oppure dalla procura notarile o dalla delibera che giustifichi i poteri.

Gli offerenti sono onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo¹ in via telematica (attualmente € 16,00).

Offerte presentate da altri soggetti saranno dichiarate inammissibili.

#### 4. CONTENUTO DELL'OFFERTA

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e deve contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto (a cui comunque si rinvia per tutto quanto non indicato), i seguenti dati, con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale deve essere riportato in un documento separato da allegare all'offerta telematica:

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato o unito civilmente (v. L.n.76/2016) in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o del contraente.
- b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, comprensivo del numero del lotto, ufficio giudiziario, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Pavia;
- c) l'indicazione del referente della procedura (Professionista delegato);
- d) data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- e) l'indicazione del prezzo offerto che non può essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto rispetto al valore d'asta indicato nell'avviso di vendita;
- f) il termine di pagamento del prezzo che non può comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine <u>non</u> soggetto a sospensione nel periodo feriale e <u>non</u> prorogabile);
- g) l'importo versato a titolo di cauzione, con data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN o codice similare composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il pagamento del bollo deve essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "Pagamenti online tramite PagoPA- utenti non registrati > Bollo su documento" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <a href="https://pst.giustizia.it">https://pst.giustizia.it</a>. La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici deve essere allegata alla PEC con cui viene inviato il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale. La mancata allegazione della ricevuta telematica del pagamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta ma l'avvio delle procedure di recupero coattivo.

- h) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta a cui l'offerente acconsente che siano inviate tutte le comunicazioni previste e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni;
- i) dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

#### 5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

All'offerta devono essere allegati in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:

- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente;
- se questi è coniugato o unito civilmente in comunione legale dei beni copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge o dell'unito civilmente;
- qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge autenticata da pubblico ufficiale;
- qualora l'offerente sia minore di età, interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno, copia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che agisce in suo nome con la copia della relativa autorizzazione del giudice tutelare;
- se l'offerente non è una persona fisica, copia del documento da cui risultino i poteri del legale rappresentante che ha sottoscritto l'offerta (visura camerale risalente a non più di tre mesi, nonché copia della delibera assembleare o consiliare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato);
- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti al soggetto che effettua l'offerta per atto pubblico o scrittura privata autenticata e copia dei loro documenti di identità;
- se l'offerta è presentata dall'avvocato, copia anche per immagine della procura speciale notarile rilasciata dal soggetto nel cui nome offre, oltre a copia del documento di identità di entrambi;
- contabile del bonifico attestante il versamento della cauzione da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto di bonifico (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- ricevuta di pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici

  http://pst.giustizia.it;
  - dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

#### 6. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE

La cauzione deve essere versata esclusivamente con unico bonifico sul conto corrente intestato a "TRIBUNALE DI PAVIA - RGE 180/2024" - IBAN: IT 61X 05696 11301 00000 8491 X93 acceso presso la Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Pavia Corso Strada Nuova, con causale: "PROC. ES. IMM. RGE 180/2024" con indicato un "nome di fantasia"; il versamento della cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà essere eseguito in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

A pena di inammissibilità dell'offerta, la cauzione deve essere di importo pari almeno al 10 % del prezzo offerto.

In caso di mancato versamento del saldo prezzo la cauzione è trattenuta dalla procedura esecutiva.

In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione è restituita al soggetto offerente mediante bonifico bancario sul conto corrente da cui proviene il pagamento con costo del bonifico a carico della procedura.

#### 7. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si procede all'aggiudicazione al maggior offerente, anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

#### 8. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche sono aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esecutati, il giorno e all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte, dà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procede a gara sull'offerta più alta, che ha durata sino alle ore 15 del giorno successivo a quello di apertura delle buste e valutazione di ammissibilità delle offerte, termine avviato dal Professionista delegato; durante il periodo della gara, ogni partecipante può effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa è prorogata automaticamente di ulteriori 10

minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara ha luogo entro il giorno successivo al suo termine, scadenza prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene è definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura a chi ha effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura dispone la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulta aggiudicatario la cauzione è restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale è stata inviata.

#### 9. AGGIUDICAZIONE

Alla scadenza della gara, all'esito degli eventuali prolungamenti, il professionista delegato procede all'aggiudicazione, stilando verbale, individuando il miglior offerente. In caso di unica offerta, anche se l'offerente non si è collegato alla vendita telematica, il bene è aggiudicato all'offerente. In caso di pluralità di offerte e di gara, il bene è aggiudicato all'offerente che ha effettuato, al termine del tempo concesso, il maggior rialzo. In caso di pluralità di offerte senza che siano effettuati rilanci, il bene è aggiudicato all'offerente che ha offerto di più, in subordine, a parità di prezzo offerto, a quello che ha depositato cauzione più alta, che ha indicato il minor tempo per il versamento del saldo prezzo. A parità di tutte queste condizioni all'offerente che ha depositato l'offerta per primo.

#### 10. ADEMPIMENTI PER L'AGGIUDICAZIONE PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui l'avvocato abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare al Professionista delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

#### 11. TERMINI PER IL SALDO PREZZO E PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO

In caso di aggiudicazione, il termine (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile) per il deposito del saldo del prezzo (prezzo al netto della cauzione versata) e delle spese (imposta di registro ipotecaria e catastale, eventuale IVA, spese di trascrizione del decreto di trasferimento, contributo sul compenso del delegato *ex* art. 2, comma settimo, DM 227/2015) è comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato

un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle ulteriori spese deve essere effettuato comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione.

Il mancato versamento del prezzo nel termine indicato dall'aggiudicatario nell'offerta e comunque oltre 120 giorni dall'aggiudicazione comporta la decadenza dall'aggiudicazione con trattenimento della cauzione a titolo di multa e sanzione *ex* art. 587 c.p.c. e possibilità di condanna al risarcimento del danno *ex* art. 177 disp. att. c.p.c.

Entro il medesimo termine, l'aggiudicatario deve rendere al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 D.lgs. 231/2007 (dichiarazioni antiriciclaggio) a pena di decadenza dall'aggiudicazione con le medesime conseguenze prescritte per il mancato versamento del saldo prezzo (trattenimento della cauzione e condanna al risarcimento del danno).

[B]

### DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

- 1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) deve essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva (salvo il caso di acquisto tramite mutuo bancario in cui è possibile depositare al professionista delegato assegno circolare) entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale e non prorogabile), a pena di decadenza dall'aggiudicazione, trattenimento a titolo di multa della cauzione versata ed eventuale condanna al risarcimento del danno *ex* art. 177 disp. att. c.p.c.; entro il medesimo termine l'aggiudicatario, oltre al prezzo, dovrà versare gli oneri fiscali (nella misura e con le modalità che saranno indicati dal Professionista Delegato) e una quota del compenso del professionista delegato per il trasferimento del bene così determinata (già comprensiva dell'onorario per la trascrizione del decreto di trasferimento):
  - € 693,00 per acquisti inferiori a € 100.000,00
  - € 968,00 per acquisiti compresi tra € 100.000,00 ed € 500.000,00
  - € 1.243,00 per acquisiti superiori ad € 500.000,00

il tutto oltre IVA (22%) e contributo previdenziale (4%).

2. Il pagamento del saldo prezzo e degli oneri fiscali va effettuato attraverso due versamenti differenti sul conto corrente della procedura; il pagamento della quota di compenso del professionista delegato a carico dell'aggiudicatario va effettuato tramite versamento diretto al Professionista Delegato.



ASTE STILL TO THE STATE OF THE

- 3. L'aggiudicatario che intenda avvalersi di benefici fiscali dovrà farne richiesta e renderne le relative dichiarazioni all'atto dell'aggiudicazione e, se richiesta, produrre la relativa documentazione entro il termine fissato per il versamento del prezzo.
- 4. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

#### [C]

#### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le informazioni relative alla vendita sono pubblicizzate attraverso:

- a. la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia;
- b. la pubblicazione sui siti individuati per la pubblicità *ex* art.490 II co. c.p.c.:

www.asteannunci.it - www.astalegale.net - www.astegiudiziarie.it

างพงง.idealista.it - พงงงง.casa.it - พงงงง.subito.it - พงงงง.bakeca.it

#### RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri conservativi che sono stati convertiti in pignoramento, che saranno cancellati a cura e spese della procedura;

- e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;
- f) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

#### AVVERTE

- 1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito;
- 2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 *bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
- 3. che, avvenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

#### INFORMA

che gli offerenti possono ottenere d<mark>el</mark>ucidazioni sulle modalità di funzionamento del portale del Gestore incaricato della vendita attraverso la consultazione del relativo sito web.

Per tutto quanto non direttamente contemplato dal presente avviso si rimanda alla legge e al regolamento ministeriale sulla vendita telematica.

Pavia, 12 settembre 2025

DIZIARIE

Il Professionista Delegato

Avv. Raffaella Grandini



**ASTE**GIUDIZIARIE



































